



**COMUNE DI ARBEDO - CASTIONE
MUNICIPIO**

Al Lodevole
Consiglio comunale di
Arbedo-Castione

Arbedo, 11 novembre 2019

Messaggio municipale N. 446/2019

Accompagnante la proposta di approvazione del nuovo Regolamento dell'Azienda acqua potabile del Comune di Arbedo-Castione.

Signor Presidente,
gentili signore e signori Consiglieri,

questo Messaggio Municipale descrive la proposta di un nuovo Regolamento dell'azienda acqua potabile del Comune di Arbedo-Castione per il quale è richiesta la vostra approvazione.

Il Messaggio Municipale è così strutturato:

1. Premessa
2. Motivazioni alla richiesta di approvazione del nuovo "Regolamento dell'azienda acqua potabile del Comune di Arbedo-Castione"
3. Modifiche principali rispetto al regolamento precedente:
 - Capitolo XI. Tasse
 - Aggiornamento generale della forma e dei contenuti
4. Commento finale



1. Premessa

L'attuale Regolamento dell'Azienda acqua potabile presso il nostro Comune è risalente al 1983 (con entrata in vigore l'anno successivo).

2. Motivazioni alla richiesta di approvazione del nuovo "Regolamento dell'azienda acqua potabile del Comune di Arbedo-Castione"

Sempre più restrittive norme per la distribuzione di acqua potabile impongono l'aggiornamento delle basi legali e delle descrizioni sull'uso, la gestione e la manutenzione degli impianti.

3. Modifiche rispetto al regolamento precedente

La base del nuovo Regolamento è pubblicata sul sito internet del Dipartimento del Territorio, versione 2013.

Tra le principali modifiche figura la tabella della tassa base annua, dove vengono indicati i diversi valori per la definizione dei contatori in riferimento al diametro e le portate. Essa comporta differenze di valore rispetto al regolamento precedente ma unicamente una differenza di modalità di calcolo.

Di seguito riportiamo la tabella A riferita alla tassa base annua inserita a Regolamento con i relativi esempi.

Ø del contatore (mm)	Portata permanente Q3 (mc/h)¹	Minimo (Chf)	Massimo (Chf)
15	2.5	37.50	150.00
20	4	60.00	240.00
25	6.3	94.50	378.00
32	10	150.00	600.00
40	16	240.00	960.00
50	25	375.00	1'500.00

Esempio: tassa base per una casa da 4 appartamenti/vani indipendenti con contatore del diametro di 20mm e tasse minime: - portata nominale = CHF 60.- ; - appartamento/vano indipendente = CHF 20.-.

La tassa base dovuta ammonterà a CHF 80.-, determinata dal valore minimo per appartamento/vano indipendente (CHF 20.- x 4) che risulta superiore alla tassa in base alla portata nominale del contatore CHF 60.-.

¹ I più recenti contatori indicano la portata volumetrica secondo MID (Measurement Instruments Directive) denominata "portata permanente Q3", in sostituzione del precedente dato di "portata nominale (Qn)".



COMUNE DI ARBEDO - CASTIONE MUNICIPIO

Se invece la casa avesse solo 2 appartamenti/vani indipendenti la tassa base dovuta ammonterebbe a CHF 60.- (in base alla portata nominale) che risulta superiore al calcolo minimo per appartamento/vano dipendente (CHF 20.- x 2) di CHF 40.-.

Sono state inoltre meglio specificate le tasse di consumo e le spese amministrative per prestazioni svolte dai dipendenti comunali.

Altre modifiche si riferiscono, oltre alla forma, a riferimenti con Leggi e Regolamenti cantonali e federali inerenti la distribuzione dell'acqua potabile.

4. Commento finale

Dal punto di vista economico le nuove tasse recepiranno gli intendimenti del nuovo Regolamento. Di fatto ci teniamo a precisare che le stesse non comporteranno maggiori introiti per il Comune.

Segue ora il nuovo **Regolamento dell'Azienda Acqua Potabile del Comune di Arbedo-Castione**.

Preavviso commissionale

L'esame del presente messaggio compete alle seguenti Commissioni:

- Commissione della gestione
- Commissione delle petizioni

Si invita pertanto il Consiglio comunale a voler

risolvere:

- È abrogato il Regolamento Azienda acqua potabile del 5.12.1983;**
- È approvato il nuovo Regolamento dell'azienda acqua potabile del Comune di Arbedo-Castione.**

Con i migliori saluti.

PER IL MUNICIPIO DI ARBEDO-CASTIONE
IL SINDACO IL SEGRETARIO


Luigi Decarli




Giuseppe Allegri



REGOLAMENTO
DELL'AZIENDA ACQUA POTABILE
DEL COMUNE DI ARBEDO-CASTIONE



Indice

REGOLAMENTO.....	1
CAPITOLO I DEFINIZIONI	5
CAPITOLO II BASI LEGALI	6
1.1 Leggi e ordinanze	6
1.2 Direttive della SSIGA	6
CAPITOLO III DISPOSIZIONI GENERALI	7
Art. 1: Costituzione	7
Art. 2: Scopo e campo di applicazione.....	7
Art. 3: Basi giuridiche.....	7
Art. 4: Organizzazione.....	7
Art. 5: Competenze dell'Assemblea, rispettivamente del Consiglio Comunale	8
Art. 6: Competenze del Municipio	8
Art. 7: Compiti della Direzione.....	9
Art. 8: Commissione Organo di revisione	9
Art. 9: Contabilità dell'Azienda	9
Art. 10: Proventi.....	9
Art. 11: Zona di distribuzione	10
Art. 12: Compiti dell'Azienda	10
CAPITOLO IV IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE	11
Art. 13: Piano generale acquedotto.....	11
Art. 14: Rete di distribuzione	11
Art. 15: Condotte principali	11
Art. 16: Condotte di distribuzione	11
Art. 17: Costruzione, sorveglianza e manutenzione	11
Art. 18: Idranti.....	11
Art. 19: Accesso, azionamento di idranti e saracinesche	12
Art. 20: Messa a terra	12
CAPITOLO V ALLACCIAMENTI	12
Art. 21: Domanda di allacciamento	12
Art. 22: Rifiuto di allacciamento	12
Art. 23: Tracciato e caratteristiche	13
Art. 24: Condizioni tecniche.....	13
Art. 25: Utilizzazione di proprietà private, servitù.....	13
Art. 26: Realizzazione delle condotte di allacciamento.....	14
Art. 27: Proprietà dell'allacciamento e dorsale	14
Art. 28: Vetustà condotte	14
Art. 29: Sostituzione allacciamento e dorsale	14
Art. 30: Manutenzione allacciamento e dorsale	14
Art. 31: Modalità di intervento.....	15
Art. 32: Messa fuori esercizio	15



CAPITOLO VI	INSTALLAZIONI INTERNE	15
Art. 33:	Esecuzione	15
Art. 34:	Prescrizioni tecniche	15
Art. 35:	Collaudo	16
Art. 36:	Obblighi del titolare dell'allacciamento.....	16
Art. 37:	Pericolo di gelo	16
Art. 38:	Dovere di informazione	16
Art. 39:	Controlli	17
Art. 40:	Responsabilità.....	17
Art. 41:	Impianti di trattamento dell'acqua potabile	17
CAPITOLO VII	FORNITURA DELL'ACQUA	17
Art. 42:	Principi	17
Art. 43:	Obbligo di prelievo.....	18
Art. 44:	Limitazione della fornitura.....	18
Art. 45:	Esclusione di responsabilità.....	18
Art. 46:	Divieto di cessione dell'acqua.....	19
Art. 47:	Prelievo abusivo.....	19
Art. 48:	Forniture temporanee di acqua – acqua per cantieri.....	19
Art. 49:	Fornitura dell'acqua a Enti pubblici	19
Art. 50:	Disdetta dell'abbonamento	20
Art. 51:	Ripristino dell'abbonamento	20
Art. 52:	Limitazione di portata per installazioni speciali	20
Art. 53:	Piscine e fontane.....	20
Art. 54:	Prelievi di punta anormali e forniture speciali soggette ad autorizzazione	21
Art. 55:	Utilizzo di acque proprie e acque piovane e acque grigie	21
CAPITOLO VIII	APPARECCHI DI MISURA	21
Art. 56:	Misura e lettura	21
Art. 57:	Proprietà e manutenzione	21
Art. 58:	Ubicazione	21
Art. 59:	Responsabilità.....	22
Art. 60:	Prescrizioni tecniche	22
Art. 61:	Contestazioni	22
Art. 62:	Disfunzioni	22
Art. 63:	Sotto-contatori	22
CAPITOLO IX	FINANZIAMENTO	23
Art. 64:	Autonomia finanziaria	23
Art. 65:	Determinazione delle tasse	23
Art. 66:	Spese per le condotte principali e di distribuzione	23
CAPITOLO X	COSTI ALLACCIAMENTO	23
Art. 67:	Allacciamento	23
Art. 68:	Casistica e criteri di calcolo.....	24
Art. 69:	Limiti minimi e massimi	24
Art. 70:	Costi di posa.....	25
Art. 71:	Spese di collaudo	25



Art. 72:	Offerta e fatturazione dei costi di realizzazione.....	25
Art. 73:	Altri costi.....	25
Art. 74:	Costi della dorsale.....	26
CAPITOLO XI	TASSE.....	26
Art. 75:	Tassa di utilizzazione.....	26
Art. 76:	Contributo di solidarietà.....	29
Art. 77:	Fatturazione e acconti per costi di fornitura	29
Art. 78:	Incasso ed esecuzione	29
Art. 79:	Spese amministrative e altre prestazioni	30
CAPITOLO XII	CAUZIONI.....	30
Art. 80:	In generale	30
Art. 81:	Deroghe	31
Art. 82:	Importo e genere della cauzione	31
Art. 83:	Inadempienza	31
Art. 84:	Restituzione	31
Art. 85:	Acquisizione cauzioni.....	31
CAPITOLO XIII	CONTRAVVENZIONI, CONTESTAZIONI E PROCEDURE	32
Art. 86:	Contravvenzioni.....	32
Art. 87:	Contestazioni e procedure.....	32
CAPITOLO XIV	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....	32
Art. 88:	Entrata in vigore	32



CAPITOLO I DEFINIZIONI

Abbonato	colui che richiede la fornitura di acqua. Di conseguenza è l'intestatario del contatore e delle relative fatture. Di regola, ma non necessariamente, coincide con il titolare dell'allacciamento l'utente;
Titolare dell'allacciamento	proprietario del fondo allacciato o usufruttuario o avente diritto di superficie sul fondo;
Utente	consumatore finale, beneficiario della fornitura d'acqua;
Acqua potabile	acqua che rientra nei limiti di potabilità ai sensi di legge secondo la (Legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso LDerr e le relative Ordinanze);
Acqua greggia	acqua che non ha subito trattamenti di potabilizzazione; quindi fornita senza garanzie di potabilità;
Azienda	Azienda Acqua Potabile del Comune di Arbedo-Castione (AAP-AC);
Condotte principali	condotte che alimentano le condotte di distribuzione;
Condotte di distribuzione	condotte posate all'interno della zona da servire, di regola su suolo pubblico e a cui sono raccordate le condotte di allacciamento;
Condotte di allacciamento	condotte di raccordo dell'installazione, dello stabile alla condotta di distribuzione ai sensi della direttiva SSIGA. Eccezionalmente il raccordo può avvenire anche su una condotta principale;
Dorsale	parte comune di una condotta di allacciamento che serve più stabili;
Installazione interna	parte di installazione idraulica, a partire dal passaggio murale dello stabile fino ai dispositivi fissi di erogazione;
Contatore	strumento di misurazione del volume dell'acqua fornito all'abbonato;
Idrante	organo di erogazione d'acqua il cui utilizzo è destinato prevalentemente alla lotta antincendio;
SSIGA	Società Svizzera dell'Industria del Gas e delle Acque;
Rivenditore	ente pubblico o azienda distributrice che provvede alla rivendita di acqua.
RLIT	Regolamento della legge sull'informazione e sulla trasparenza dello Stato.



CAPITOLO II BASI LEGALI

Nell'ambito della distribuzione di acqua potabile valgono le seguenti leggi, ordinanze e direttive (la lista non ha la pretesa di essere esaustiva).

1.1 Leggi e ordinanze

- Legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (LDerr), RS 817.0
- Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr), RS 817.02
- Ordinanza del Dipartimento Federale dell'interno (DFI) sull'acqua potabile e sull'acqua per piscine e docce accessibili al pubblico (OPPD), RS 817.022.11
- Ordinanza del DFI sui materiali e gli oggetti, RS 817.023.21
- Legge federale sulla protezione delle acque (LPAc), RS 814.20
- Ordinanza federale sulla protezione delle acque (OPAc), RS 814.201
- Legge sull'approvvigionamento idrico (LAppri), 9.1.2.1

1.2 Direttive della SSIGA

- Direttive per la sorveglianza sanitaria delle distribuzioni d'acqua (W1)
- Direttive per l'allestimento delle installazioni d'acqua potabile (W3)
- Protezione contro i ritorni d'acqua, complemento della direttiva W3 (W/TPW 126)
- Direttive per lo studio, la realizzazione e l'esercizio di condotte d'acqua potabile (W4)
- Direttive per lo studio, la realizzazione e l'esercizio di serbatoi d'acqua (W6)
- Direttive per lo studio, la realizzazione e l'esercizio di captazioni di sorgenti (W10)
- Linee direttive per una buona prassi procedurale nelle aziende dell'acqua potabile (W12)



CAPITOLO III DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1: Costituzione

1. L'Azienda Acqua Potabile (in seguito nominata Azienda) è istituita **ai sensi dell'art.192b e seguenti della LOC.**
2. L'Azienda è un istituto di diritto pubblico senza personalità giuridica, che è sottoposta, nell'ambito delle disposizioni legali, alla vigilanza ed alla gestione **dell'Assemblea, rispettivamente** del Consiglio comunale.
3. Il Municipio amministra l'Azienda Acqua Potabile e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

Art. 2: Scopo e campo di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina i principi generali inerenti alla costruzione, all'esercizio, alla manutenzione e al finanziamento delle infrastrutture dell'Azienda e ne regola i rapporti con gli abbonati, gli utenti e i terzi.
2. L'Azienda promuove un utilizzo parsimonioso e razionale dell'acqua.

Art. 3: Basi giuridiche

1. Il presente Regolamento, le prescrizioni che ne derivano e le tariffe in vigore come pure qualsiasi eventuale contratto particolare di fornitura, costituiscono le basi giuridiche delle relazioni tra l'Azienda, i titolari dell'allacciamento, gli abbonati e gli utenti.
2. Restano riservate le disposizioni del diritto federale e cantonale applicabili in materia.
3. L'allacciamento alla rete di distribuzione implica l'accettazione **dei disposti** del presente Regolamento, delle prescrizioni e delle tariffe in vigore.
4. Il titolare dell'allacciamento e l'abbonato hanno il diritto di ricevere, a richiesta, un esemplare del presente Regolamento, **delle prescrizioni** e delle tariffe **in vigore.**

Art. 4: Organizzazione

Organi dell'Azienda sono:

- **l'Assemblea, rispettivamente** il Consiglio comunale;
- **la Municipalità** il Municipio (**rispettivamente la Commissione amministratrice, artt. 11 e 12 della Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici, LMSP**);
- **La Commissione di revisione.**
- la Direzione.



Art. 5: Competenze ~~dell'Assemblea, rispettivamente~~ del Consiglio Comunale

~~L'Assemblea, rispettivamente~~ Il Consiglio comunale:

- adotta i regolamenti dell'Azienda, li abroga, li modifica o ne sospende l'applicazione;
- approva le tariffe e le tasse;
- esamina ed approva il conto preventivo e il conto consuntivo;
- autorizza le spese d'investimento;
- nomina la Commissione di revisione;
- **esercita l'alta sorveglianza sulla gestione dell'Azienda**

È per il resto applicabile l'art. 13 cpv 1 LOC

Art. 6: Competenze del Municipio

1. Le competenze del Municipio sono le seguenti

Il Municipio è responsabile dell'amministrazione dell'Azienda e la rappresenta in giudizio.

Provvede al regolare funzionamento tecnico ed amministrativo dell'Azienda, ed al suo miglioramento.

Inoltre:

- allestisce e presenta al Consiglio comunale il preventivo ed il consuntivo dell'anno amministrativo;
- propone al Consiglio comunale la costruzione di nuove opere e la **concessione richiesta**-dei relativi crediti **sulla base di progetti e preventivi definitivi; e ne cura la realizzazione.**
- allestisce il regolamento e le sue eventuali modifiche da sottoporre per l'approvazione **rispettivamente** al Consiglio comunale;
- stabilisce annualmente, **tramite ordinanza**, entro i limiti fissati dal presente regolamento, le tariffe e le tasse;
- **può emanare** emana eventuali direttive per gli installatori concessionari **e prescrizioni**;
- nomina e gestisce il personale necessario secondo le modalità previste dal Regolamento organico dei dipendenti del Comune e può disporre di quello già alle dipendenze del Comune;
- delibera **secondo le procedure di legge** in tema di commesse pubbliche;
- sottoscrive i contratti d'abbonamento;
- approva le domande per nuovi allacciamenti, per il rifacimento o la modifica di quelli esistenti;
- approva le notifiche per le nuove installazioni interne o le modifiche di quelle preesistenti;
- dispone per la lettura dei contatori e per la relativa emissione delle fatture;
- designa **l'eventuale** direttore dell'Azienda;



2. Il Municipio svolge le competenze delegate ~~in base all'art. 18~~ ai sensi del Regolamento organico comunale.

3. Tramite ordinanza ~~municipale~~, per il settore dell'Azienda, il Municipio è autorizzato a delegare a direzione, servizi, funzionari ~~/Commissione amministratrice dell'Azienda~~ proprie competenze (decisionali ~~municipali~~ e facoltà di spese corrente) che la legge non gli attribuisce in modo vincolante e ~~facoltà di spese di gestione corrente~~.

Sono riservate leggi speciali.

Contro le decisioni delle istanze subordinate è data facoltà di reclamo al municipio entro il termine di 15 giorni.

Il Municipio è responsabile del corretto espletamento delle competenze delegate.

Art. 7: Compiti della Direzione

La Direzione collabora con il Municipio alla gestione dell'Azienda, ed in particolare:

formulando preavvisi e proposte sui progetti inerenti alla sostituzione, al potenziamento e alla costruzione di nuove opere;

preavvisando le tariffe e le tasse;

organizzando ~~dispone per~~ la lettura dei contatori e ~~per~~ la relativa emissione delle fatture;

proponendo ~~collabora~~ all'allestimento e/o a ~~stesura e~~ alle modifiche dei regolamenti, direttive e prescrizioni dell'Azienda.

può emanare le direttive per gli installatori concessionari su delega del Municipio.

Art. 8: Commissione ~~Organo~~ di revisione

La Commissione della gestione del Consiglio comunale funge da commissione ~~organo~~ di revisione.

Art. 9: Contabilità dell'Azienda

La contabilità è allestita secondo il modello contabile armonizzato e completamente separata da quella del Comune, ai sensi ~~di legge. degli art. 192 cpv e e ss. LOC nonché ai sensi degli art. 33 a 37 della RGFCC~~.

Art. 10: Proventi

1. L'Azienda deve coprire i propri costi tramite le tasse all'utenza, garantendo un pareggio dei conti a medio termine.
2. L'utile d'esercizio sarà riportato in aumento del capitale proprio.
3. La perdita d'esercizio sarà riportata in diminuzione del capitale proprio.



Art. 11: Zona di distribuzione

1. Il perimetro del comprensorio di distribuzione coincide, di regola, con quello delle zone edificabili del piano regolatore comunale.
2. Al di fuori della zona edificabile l'Azienda è tenuta a fornire l'acqua unicamente alle zone già allacciate ad una **condotta rete** di distribuzione, pubblica o di enti in regime di privativa (cfr. art. 4 Legge sull'approvvigionamento idrico). **Riservato il parere dell'autorità cantonale competente, qualora risultasse economicamente insostenibile garantire la fornitura di acqua potabile in riferimento ai disposti della Ordinanza del DFI sull'acqua potabile e sull'acqua per piscine e docce accessibili al pubblico, potrà eccezionalmente essere fornita acqua greggia. In questi casi è responsabilità del titolare dell'allacciamento adottare i necessari provvedimenti per garantirne la potabilità**
3. Nel resto del comprensorio l'Azienda, nel limite delle sue possibilità tecniche ed economiche, valuterà caso per caso la sostenibilità tecnica ed economica di provvedere alla fornitura di acqua potabile **o acqua greggia**.

Art. 12: Compiti dell'Azienda

1. L'Azienda distribuisce, con diritto di privativa, acqua potabile **e industriale** nella zona di distribuzione di cui all'articolo 11, secondo le capacità degli impianti, alle condizioni del presente Regolamento e alle vigenti condizioni tariffarie.
2. L'Azienda assicura, nella stessa misura, l'erogazione dell'acqua necessaria alla lotta antincendio nella zona di distribuzione.
3. L'Azienda può inoltre fornire acqua ad altri enti di distribuzione.
4. L'Azienda provvede in particolare a:
 - a. assicurare che l'acqua potabile distribuita sia conforme e rispetti i requisiti definiti dalla legislazione in materia di derrate alimentari;
 - b. informare annualmente l'utenza circa le caratteristiche dell'acqua potabile distribuita;
 - c. informare immediatamente l'utenza nel caso in cui la qualità dell'acqua potabile non rientrasse nei parametri definiti dalla legislazione in materia di derrate alimentari;
 - d. assicurare che l'acqua sia distribuita nel limite del possibile nella quantità richiesta dall'utenza e alla pressione adeguata (riservati in particolare i casi di cui agli artt. 42 e 44).
5. L'Azienda può delegare compiti relativi alle installazioni interne a ditte del ramo che assumono il ruolo di installatori. L'Azienda definisce le condizioni, i compiti e le responsabilità degli installatori concessionari.
6. Ulteriori compiti sono definiti dal presente Regolamento.



CAPITOLO IV IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE

Art. 13: Piano generale acquedotto

Gli impianti dell'Azienda sono realizzati in base al piano generale dell'acquedotto (PGA) allestito secondo le norme applicabili in materia (artt.5,6 LApprl).

Art. 14: Rete di distribuzione

La rete di distribuzione comprende le condotte principali e quelle di distribuzione, come pure gli idranti.

Art. 15: Condotte principali

1. Le condotte principali alimentano le condotte di distribuzione. Esse fanno parte dell'impianto di base e vengono posate in funzione della realizzazione del piano delle zone del PR, in conformità con il PGA.
2. Di regola, dalle condotte principali non possono essere eseguiti allacciamenti.

Art. 16: Condotte di distribuzione

Le condotte di distribuzione sono posate all'interno della zona di cui all'art. 11.

Art. 17: Costruzione, sorveglianza e manutenzione

1. L'Azienda stabilisce le caratteristiche tecniche, i tracciati e le modalità di posa delle condotte, in conformità alle disposizioni cantonali e secondo le specifiche Direttive della SSIGA.
2. La costruzione, la sorveglianza e la manutenzione degli impianti di distribuzione competono esclusivamente all'Azienda.

Art. 18: Idranti

1. Il Comune nel cui comprensorio di distribuzione il presente Regolamento trova applicazione, conformemente **ai disposti di legge** (all'art.18 della Legge sull'organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura - LLI del 5 febbraio 1996):
 - a. definisce, previa consultazione con l'Azienda, la rete degli idranti;
 - b. finanzia l'acquisto, la posa e l'allacciamento degli idranti alle condotte di distribuzione e ne è proprietario;
 - c. incarica l'Azienda della posa degli idranti.
2. L'Azienda assume il controllo, la manutenzione e le riparazioni degli idranti dietro rifusione delle corrispondenti spese da parte del Comune nel cui comprensorio il presente Regolamento trova applicazione.



Art. 19: Accesso, azionamento di idranti e saracinesche

1. Gli idranti sono a disposizione dei pompieri e accessibili in ogni tempo, senza particolare autorizzazione. In caso di incendio l'intera riserva d'acqua è a disposizione dei pompieri.
2. Il diritto di azionare gli idranti e di aprire o chiudere le saracinesche (compresi i dispositivi di interruzione degli allacciamenti) spetta solo alle persone espressamente autorizzate dall'Azienda.
3. È obbligo degli utilizzatori degli idranti impedire con i mezzi adeguati, il riflusso di acqua nella rete di distribuzione.
4. Prelievi e azionamenti non autorizzati o non conformi saranno sanzionati sulla base dell'art. 86).

Art. 20: Messa a terra

1. Le condotte per l'acqua potabile non possono essere usate per la messa a terra di correnti elettriche (provenienti da impianti, parafulmini, ecc.).
2. Le condotte di allacciamento in materiale conduttore di corrente devono essere elettricamente separate dalla condotta principale.
3. L'Azienda non è responsabile per la messa a terra di impianti elettrici.

CAPITOLO V	ALLACCIAMENTI
-------------------	----------------------

Art. 21: Domanda di allacciamento

1. Le autorizzazioni per i nuovi allacciamenti, le modifiche, gli ampliamenti o i rifacimenti di allacciamenti esistenti, devono essere richieste per iscritto all'Azienda, tramite l'apposito formulario, ~~ottenibile presso l'amministrazione comunale. scaricabile sul sito internet del Comune di Arbedo-Castione o da richiedere presso gli sportelli dell'ufficio tecnico.~~
2. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al rispetto delle disposizioni del presente Regolamento.

Art. 22: Rifiuto di allacciamento

1. L'Azienda può rifiutare un allacciamento in particolare nei seguenti casi:
 - a. quando le installazioni e gli apparecchi previsti non sono conformi alle prescrizioni del presente Regolamento, come pure alle specifiche direttive della SSIGA e ad altre normative vigenti in materia;
 - b. quando dette installazioni possono perturbare il corretto funzionamento degli impianti di proprietà del Comune;
 - c. quando dette installazioni vengono eseguite da ditte e/o persone che non sono in possesso di una specifica autorizzazione rilasciata dall'Azienda.
2. I costi derivanti dalla messa in conformità sono a carico del titolare dell'allacciamento.
3. Le presenti disposizioni si applicano a qualsiasi ulteriore modifica, ampliamento o rifacimento di un impianto precedentemente approvato.



Art. 23: Tracciato e caratteristiche

Il tracciato della condotta e le caratteristiche tecniche (in particolare le dimensioni dell'allacciamento e dell'eventuale dorsale) vengono stabiliti dall'Azienda tenendo conto di quanto indicato nella domanda di allacciamento (avviso di impianto).

I rilievi del tracciato vengono eseguiti dall'Azienda a spese del proprietario dell'allacciamento e riportati nel catasto delle condotte dell'acqua potabile.

Art. 24: Condizioni tecniche

1. Ogni stabile possiede di regola il proprio allacciamento.
2. In casi eccezionali gli allacciamenti di più stabili possono essere raggruppati facendo capo ad una dorsale.
3. In casi particolari determinati stabili possono essere provvisti di più allacciamenti.
4. Ogni allacciamento, sia esso alla condotta di distribuzione o alla dorsale, deve essere provvisto di un dispositivo di interruzione (saracinesca), installato il più vicino possibile alla condotta di distribuzione e, per quanto possibile, posato sull'area pubblica.

Art. 25: Utilizzazione di proprietà private, servitù

1. Ogni proprietario fondiario è tenuto, in applicazione dei disposti del **Codice Civile Svizzero – CCS (art. 691)**, a concedere le servitù (in particolare per la posa e l'attraversamento) di condotte, di saracinesche, **ecc.** necessari alla fornitura di acqua, e a permettere la posa delle corrispondenti targhe di segnalazione.
2. Il titolare dell'allacciamento (e/o proprietario fondiario) ha l'obbligo di consentire all'Azienda l'accesso al proprio fondo con ogni veicolo e mezzo idoneo ed in ogni momento per la posa, l'esercizio, la manutenzione e il controllo degli impianti di proprietà del Comune, ivi compreso il diritto di occupare provvisoriamente il sedime ogni qualvolta fosse necessario per i suddetti lavori.
3. Il titolare dell'allacciamento (e/o proprietario fondiario) è inoltre tenuto a mantenere libero e sgombero il terreno e a limitare costruzioni e piantagioni lungo il tracciato della condotta, nel senso che sull'area sopraccitata, larga 1,50 m, non possono sorgere costruzioni edili né crescere alberi con radici profonde. Tale striscia di terreno può essere adibita ad altro uso (orto, giardino, viale, ecc.) previo accordo con l'avente diritto.
4. Qualora un allacciamento transitasse sul fondo di terzi (ivi compresi i casi dove risultasse necessaria la costruzione di una dorsale), competono al proprietario dell'immobile da allacciare:
 - a. la richiesta della relativa servitù a carico dei fondi interessati;
 - b. la sottoscrizione di una convenzione con gli altri proprietari;
 - c. le conseguenti iscrizioni a Registro fondiario.

Il testo della convenzione deve in particolare contenere il diritto di installare e di mantenere sul fondo altrui una condotta, comprese le altre indispensabili sottostrutture e altre opere accessorie. Un esemplare della convenzione iscritta a Registro fondiario deve essere trasmesso all'Azienda prima dell'inizio dei lavori.



5. Tutte le spese derivanti dalla servitù, in particolare le tasse dell'Ufficio Registri e eventuali indennità da versare ai proprietari dei fondi gravati sui quali transita la condotta, sono integralmente a carico del beneficiario della servitù.
6. Restano riservati gli articoli del CCS **in concreto applicabili** (676, 691, 692, 693 e 742).

Art. 26: Realizzazione delle condotte di allacciamento

L'allacciamento, fino al passaggio murale compreso, è di regola realizzato dall'Azienda. In casi particolari quest'ultima può delegarne l'esecuzione, totale o parziale, a installatori da lei autorizzati.

I costi di realizzazione dell'allacciamento e dell'eventuale dorsale sono regolati nel Capitolo **X 40** del presente regolamento.

Art. 27: Proprietà dell'allacciamento e dorsale

1. Le parti di allacciamento su area pubblica e il dispositivo di interruzione principale (saracinesca) vengono acquisite a titolo gratuito e diventano proprietà dell'Azienda ~~comunale~~.
2. La parte rimanente appartiene al titolare dell'allacciamento dello stabile.
3. **La dorsale su sedime pubblico e quelle realizzate dal Comune su sedimi privati sono di proprietà comunale.**

Art. 28: Vetustà condotte

Di regola la durata di vita di una condotta d'allacciamento o dorsale è di 40 anni.

Art. 29: Sostituzione allacciamento e dorsale

1. L'Azienda può sostituire l'allacciamento o la dorsale in particolare nei seguenti casi:
 - a. limitata capacità di trasporto;
 - b. non conformità alle vigenti normative;
 - c. vetustà **della condotta e/o** dell'allacciamento;
 - d. ripetute **rottture e/o** perdite d'acqua;
 - e. altri **oggettivi** motivi di ordine tecnico.
2. I costi di sostituzione dell'allacciamento o della dorsale sono regolati nel Capitolo **X 40** del presente regolamento.

Art. 30: Manutenzione allacciamento e dorsale

1. L'Azienda può intervenire per la manutenzione dell'allacciamento o della dorsale in particolare nei casi seguenti:
 - a. limitata manovrabilità degli organi di arresto;
 - b. non conformità alle vigenti normative;
 - c. ripetute **rottture e/o** perdite d'acqua;



- d. altri **oggettivi** motivi di ordine tecnico.
2. Le spese per gli interventi di manutenzione su condotte di proprietà privata sono integralmente poste a carico del titolare dell'allacciamento, secondo quanto indicato nel Capitolo **X 10** del presente regolamento.

Art. 31: Modalità di intervento

1. Eventuali danni all'allacciamento, alla dorsale o perdite d'acqua devono essere immediatamente segnalati all'Azienda.
2. Il titolare dell'allacciamento e l'abbonato sono di regola preventivamente informati dell'intervento di manutenzione e/o sostituzione. Restano riservati i casi d'urgenza.
3. Qualora il titolare dell'allacciamento non ottemperasse alle richieste di pagamento delle spese a suo carico per la manutenzione o sostituzione dell'allacciamento o della dorsale, L'Azienda può interrompere l'erogazione dell'acqua, previa lettera raccomandata e l'assegnazione di un ultimo termine di 10 giorni per il pagamento, dandone tempestivo avviso agli interessati. In questo caso è tuttavia garantita un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.

Art. 32: Messa fuori esercizio

L'Azienda provvede, previo preavviso, alla separazione della condotta di distribuzione dell'allacciamento privato, a spese del titolare dell'allacciamento, secondo quanto previsto nel Capitolo **X 10** del presente regolamento:

1. Nell'eventualità di messa fuori esercizio di un allacciamento.
2. Per mancato uso dello stabile e conseguente rifiuto di pagamento delle tasse di utilizzazione.
3. In caso di demolizione dello stabile e/o di sostituzione dell'allacciamento.

CAPITOLO VI	INSTALLAZIONI INTERNE
--------------------	------------------------------

Art. 33: Esecuzione

1. Il titolare dell'allacciamento di uno stabile deve fare eseguire e mantenere a proprie spese le installazioni interne.
2. I relativi lavori possono essere eseguiti solo da installatori concessionari debitamente autorizzati dall'Azienda. Sono in particolare autorizzati gli installatori al beneficio della concessione rilasciata dall'Associazione Acquedotti Ticinesi.

Art. 34: Prescrizioni tecniche

1. Le installazioni interne devono essere eseguite e mantenute conformemente alle specifiche Direttive della SSIGA e alle prescrizioni emanate dall'Azienda.
2. Dopo il contatore deve obbligatoriamente essere posata una valvola di ritenuta (oppure in casi particolari un disgiuntore di rete), atta ad impedire il ritorno di acqua nella rete di distribuzione



3. Di regola ogni nuova installazione interna necessita della posa di un riduttore di pressione. In casi particolari è facoltà dell'Azienda rinunciare a tale esigenza imponendo tuttavia la messa a disposizione dello spazio necessario per una sua eventuale futura posa.
4. Qualora si rendesse necessario un adeguamento dell'installazione interna a seguito di modifiche delle infrastrutture dell'Azienda o delle condizioni di fornitura, è fatto obbligo al titolare dell'allacciamento di adeguarsi alle prescrizioni dell'Azienda. Se entro il termine fissato l'obbligato non dà seguito a tale ingiunzione, l'Azienda può far eseguire le trasformazioni oppure interrompere o limitare la fornitura di acqua.
5. Tutti i relativi costi sono a carico del titolare dell'allacciamento

Art. 35: Collaudo

1. L'Azienda o un terzo abilitato da essa incaricato, esegue il collaudo di ogni installazione interna prima della sua messa in esercizio. Il collaudo si completa con la posa del contatore, conformemente alla domanda di allacciamento.
2. Qualora l'impianto non risultasse conforme e compatibile con la domanda di allacciamento, l'Azienda si riserva il diritto di non procedere alla fornitura dell'acqua. Tutti i maggiori costi derivanti dalle modifiche da attuare sono a carico del titolare dell'allacciamento, fatta eccezione per le spese dell'eventuale secondo collaudo che sono poste a carico dell'installatore.
3. Con il collaudo l'Azienda non si assume alcuna garanzia per i lavori eseguiti e gli apparecchi posati dall'installatore.
4. Le spese di collaudo sono definite nel Capitolo ~~X 40~~ del presente regolamento.

Art. 36: Obblighi del titolare dell'allacciamento

Il titolare dell'allacciamento provvede affinché gli impianti di sua proprietà vengano mantenuti in uno stato di funzionamento ottimale.

Art. 37: Pericolo di gelo

Gli apparecchi e le condotte esposti al pericolo di gelo devono essere messi fuori esercizio e vuotati, evitando di lasciar scorrere l'acqua inutilmente per evitare il gelo nelle tubature, conformemente all'art. 42 capoverso 2. Il titolare dell'allacciamento è responsabile di eventuali danni e si assume ogni spesa che dovesse derivarne.

Art. 38: Doveri di informazione

1. Tutti gli ampliamenti e le trasformazioni delle installazioni interne devono essere annunciati all'Azienda preventivamente e per iscritto.
2. Il titolare dell'allacciamento/abbonato o l'utente sono tenuti a notificare all'Azienda danni e difetti riscontrati alle installazioni interne che potrebbero comportare conseguenze alle infrastrutture dell'Azienda.
3. Tutti i costi che dovessero derivare all'Azienda dalla mancata comunicazione, sono addebitati al titolare dell'allacciamento/abbonato o all'utente relativamente alle loro responsabilità.



Art. 39: Controlli

1. L'Azienda deve poter avere in ogni tempo accesso al contatore e alle installazioni interne per effettuare controlli.
2. Nel caso di installazioni eseguite in modo non conforme alle prescrizioni, oppure in stato di cattiva manutenzione, il titolare dell'allacciamento, su intimazione **scritta** dell'Azienda, deve provvedere a **fare** eliminare i difetti **riscontrati** entro il termine fissatogli.
3. Qualora il titolare dell'allacciamento non vi provvedesse, l'Azienda può far eseguire i lavori a spese dell'obbligato oppure interrompere o limitare la fornitura di acqua potabile garantendo tuttavia, in caso di acqua potabile, un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.

Art. 40: Responsabilità

1. Il titolare dell'allacciamento, l'abbonato o l'utente rispondono solidalmente nei confronti dell'Azienda per tutti i danni provocati in seguito a manipolazioni errate, incuria, sorveglianza o manutenzione insufficiente delle installazioni.
2. Il titolare dell'allacciamento/abbonato è responsabile per gli atti dei loro inquilini o conduttori nonché di tutti coloro che essi hanno autorizzato ad usare le loro installazioni.

Art. 41: Impianti di trattamento dell'acqua potabile

1. L'installazione di impianti di trattamento è soggetta a preventiva autorizzazione dell'Azienda.
2. Sono autorizzati unicamente gli impianti di trattamento approvati dall'Ufficio federale della Sicurezza Alimentare e di Veterinaria (USAV) e l'acqua potabile con essi trattata deve sempre soddisfare i requisiti fissati dalla legislazione in materia di derrate alimentari.
3. Essi devono essere muniti di una valvola di ritenuta (o di un disgiuntore di rete) che impedisca ogni ritorno di acqua in rete.

CAPITOLO VII	FORNITURA DELL'ACQUA
---------------------	-----------------------------

Art. 42: Principi

1. La fornitura di acqua avviene, di regola, solo dopo la posa del contatore.
2. L'utente si impegna a fare un uso razionale e parsimonioso dell'acqua fornita. L'Azienda vigila in tal senso e prende, se del caso, le misure necessarie volte ad interrompere lo spreco, secondo quanto disposto all'art. 44.
3. L'acqua viene fornita in permanenza, alla pressione della rete e per tutta la sua estensione.
4. Qualora la pressione della rete non fosse sufficiente ad alimentare l'intero stabile allacciato, è compito del titolare dell'allacciamento provvedere alla posa delle attrezzature adeguate, quali ad esempio impianti di sovrappressione.



5. L'Azienda garantisce una fornitura d'acqua potabile conforme alle norme della legislazione in materia di derrate alimentari.
6. L'Azienda non garantisce la costanza della composizione, della durezza, della temperatura e della pressione dell'acqua erogata.

Art. 43: Obbligo di prelievo

1. L'utenza è obbligata al prelievo dell'acqua potabile dalla rete dell'acquedotto comunale a meno che disponga di impianti propri autorizzati e conformi alle prescrizioni legali e alle direttive tecniche concernenti l'acqua potabile.
2. Il commercio di acqua è di esclusiva competenza dell'Azienda; è vietato ad altri l'acquisto o la vendita di acqua nel territorio comunale.
3. In casi particolari, quando l'ubicazione di determinate proprietà non permette l'allacciamento all'acquedotto, si potrà autorizzare altre aziende a fornire l'acqua.
4. All'interno della zona di distribuzione sono vietati i raccordi con reti di distribuzione alimentate da acquedotti privati.

Art. 44: Limitazione della fornitura

1. L'Azienda può limitare o interrompere temporaneamente la fornitura dell'acqua nei seguenti casi:
 - a. forza maggiore;
 - b. eventi atmosferici straordinari;
 - c. carenza d'acqua;
 - d. lavori di manutenzione, di riparazione o di ampliamento degli impianti;
 - e. disturbi dell'esercizio (in particolare guasti);
 - f. qualità dell'acqua potabile non conforme alla legislazione in materia di derrate alimentari;
 - g. uso manifestamente non razionale e/o non conforme al presente Regolamento, oppure in contrasto con le prescrizioni emanate dall'Azienda.
2. L'Azienda provvede, nella misura del possibile, a limitare la durata delle interruzioni.
3. Le limitazioni e le interruzioni prevedibili vengono notificate per tempo agli utenti attraverso i mezzi più appropriati. È compito dell'abbonato avvertire tempestivamente gli utenti.

Art. 45: Esclusione di responsabilità

1. È esclusa ogni e qualsiasi responsabilità dell'Azienda per mancata o ridotta erogazione dell'acqua nei casi elencati all'art. 44 cpv. 1 che dovessero comportare danni di qualsiasi genere, sia diretti che indiretti.
2. Nei casi di limitazione o interruzione è compito dell'abbonato adottare ogni misura adeguata ad evitare l'insorgere di danni derivanti dal successivo ripristino dell'erogazione di acqua. Egli deve avvertire tempestivamente l'utente.



Art. 46: Divieto di cessione dell'acqua

1. È vietato al titolare dell'allacciamento/abbonato o all'utente, cedere acqua a terzi o deviarla verso altre destinazioni senza preventiva autorizzazione dell'Azienda.
2. Fanno eccezione le forniture a rivenditori autorizzati.

Art. 47: Prelievo abusivo

1. Chiunque preleva acqua senza debita autorizzazione è tenuto a risarcire il danno cagionato all'Azienda.
2. Sono considerati abusivi in particolare i prelievi effettuati:
 - a. posando derivazioni prima del contatore;
 - b. azionando saracinesche d'arresto piombate;
 - c. utilizzando gli idranti in modo improprio e/o senza autorizzazione;
 - d. derivando acqua dalle bocche delle fontane pubbliche.
3. Nei casi di prelievo abusivo si applicano le procedure e multe previste al Capitolo XIII 43.
4. È riservata la denuncia all'Autorità penale.

Art. 48: Forniture temporanee di acqua – acqua per cantieri

1. La fornitura temporanea d'acqua per cantieri o per altri scopi provvisori necessita di un'autorizzazione rilasciata dall'Azienda .
2. L'Azienda può concedere, in casi motivati e per periodi limitati, il prelievo di acqua dagli idranti, previa autorizzazione rilasciata dall'Azienda
3. L'impianto provvisorio deve essere protetto dal gelo e da possibili manipolazioni. Deve essere inoltre dotato di valvola anti-ritorno o disgiuntore di rete.
L'utente risponde di ogni eventuale danno.

Art. 49: Fornitura dell'acqua a Enti pubblici

1. L'Azienda può fornire acqua all'ingrosso ad Enti pubblici.
2. Modalità, condizioni e tariffe della fornitura devono essere definite da un'apposita convenzione rispettosa dei disposti dei capitoli X e XI del presente regolamento dell'art. 75.
3. Le tariffe di allacciamento e utilizzazione potranno essere inferiori a quelle in essere presso la propria utenza, unicamente in presenza di pluriennali accordi di reciprocità.
4. Qualora l'erogazione avverrà per il tramite di strutture finanziate prioritariamente dalla sola Azienda fornitrice, la convenzione potrà definire anche una partecipazione ai costi che questa ha sostenuto per realizzarla, adeguati al rincaro e considerando il cointeresse del beneficiario della fornitura. (due aziende coinvolte (fornitore e fornito): 50%, tre aziende: 33,3%, ecc.).



Art. 50: Disdetta dell'abbonamento

1. L'abbonato che intende rinunciare alla fornitura di acqua deve comunicarlo per iscritto all'Azienda con almeno 30 giorni di anticipo, indicando la data di interruzione desiderata. Fanno eccezione i casi di cui all'art. 49 cpv. 2. **La disdetta comporta la messa fuori esercizio dell'allacciamento.**
2. I costi derivanti dalla disdetta sono a carico dell'abbonato
3. Nel caso di disdetta l'abbonato è tenuto al pagamento dell'acqua consumata fino al momento della lettura del contatore. L'Azienda effettua la lettura, di regola entro 5 giorni dalla data di interruzione indicata nella disdetta.
4. L'abbonato che intende richiedere una sospensione temporanea della fornitura lo deve fare per iscritto all'Azienda. In questo caso la saracinesca **d'entrata dell'allacciamento** sarà piombata. Spettano **all'utente abbonato** i costi **relativi** sia **al** disinserimento che **al** ripristino dell'erogazione.
5. **I cambiamenti di proprietà dello stabile devono tempestivamente essere annunciati all'Azienda per iscritto e a cura del venditore, specificando la data del trapasso e i riferimenti dell'acquirente.**

Art. 51: Ripristino dell'abbonamento

1. L'abbonato che intende ripristinare la fornitura di acqua deve notificare la richiesta all'Azienda con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso.
2. Le relative spese sono a carico dell'abbonato.

Art. 52: Limitazione di portata per installazioni speciali

L'Azienda può limitare la portata erogata a installazioni quali piscine; impianti di irrigazione, di raffreddamento, di riscaldamento, di climatizzazione, antincendio (sprinkler o altre), autolavaggi o in casi di prelievi con punte elevate.

Art. 53: Piscine e fontane

1. È ritenuta piscina qualsiasi vasca fissa o semi-fissa, posata all'interno o all'esterno dello stabile, il cui volume supera i 5 mc.
2. Il riempimento delle piscine e fontane potrà essere effettuato solo previo avviso all'Azienda e sua autorizzazione secondo le disposizioni vigenti.
3. Le piscine, di regola, possono essere riempite una sola volta all'anno; le stesse devono essere munite di impianti di rigenerazione dell'acqua nonché di appositi apparecchi di protezione per il ritorno dell'acqua in rete (disgiuntore di rete).
4. L'acqua consumata per le piscine sarà **fatturata conteggiata e pagata** in base alla tariffa normale ad uso domestico e misurata tramite il contatore già installato, riservata **l'applicazione di altre tasse stabilite dal presente Regolamento secondo il tariffario.**
5. In caso di particolare siccità o per forza maggiore l'Azienda potrà ordinare, dietro preavviso, la sospensione della fornitura dell'acqua per l'alimentazione di piscine, fontane e **l'irrigazione di prati, giardini e campi.**



Art. 54: Prelievi di punta anormali e forniture speciali soggette ad autorizzazione

1. La fornitura d'acqua ad installazioni speciali con notevole consumo oppure con elevate punte di consumo, come da art. 52, deve essere oggetto di una convenzione speciale tra l'utente e l'azienda, la quale regola gli aspetti tecnici.
2. ~~Se le condizioni tariffali dovessero divergere da quelle del presente regolamento, le stesse dovranno essere definite nel regolamento (con un minimo e un massimo).~~

Art. 55: Utilizzo di acque proprie e acque piovane ~~e acque grigie~~

1. L'utilizzo di acque proprie o acque piovane ~~e acque grigie~~ deve essere notificata all'Azienda.
2. In caso di utilizzo di sistemi che impiegano acque proprie o piovane ~~e grigie~~ non deve esserci collegamento con la rete di distribuzione idrica dell'Azienda.
3. La rete di questi sistemi deve essere chiaramente distinguibile dalla rete idrica per l'acqua potabile, tramite l'impiego di segni identificativi.
4. Copia dei piani di rilievo di questi impianti deve essere consegnato all'Azienda per l'aggiornamento del catasto. Le spese di inserimento rimangono a carico del proprietario dell'allacciamento.

CAPITOLO VIII	APPARECCHI DI MISURA
----------------------	-----------------------------

Art. 56: Misura e lettura

1. Il quantitativo di acqua **potabile** erogato viene misurato con il contatore messo a disposizione dall'Azienda, che ne assicura la lettura periodica.
2. L'abbonato può essere invitato a leggere il contatore e a comunicare i dati rilevati all'Azienda.
3. **Per le forniture d'acqua greggia l'Azienda determinerà l'obbligo o meno di posa del contatore.**

Art. 57: Proprietà e manutenzione

La proprietà del contatore è dell'Azienda, che procede a proprie spese alla manutenzione e revisione regolare.

Art. 58: Ubicazione

1. L'ubicazione del contatore viene stabilita dall'Azienda, tenuto conto delle esigenze del titolare dell'allacciamento, che deve mettere a disposizione gratuitamente lo spazio necessario.
2. Il contatore deve essere posato al riparo da vibrazioni, da sollecitazioni meccaniche, dal gelo, di regola fuori dal locale riscaldamento; deve essere facilmente accessibile in ogni momento.



Art. 59: Responsabilità

1. Il titolare dell'allacciamento/abbonato e l'utente rispondono, relativamente alle loro responsabilità, dei danni al contatore non dovuti alla normale usura (danni del gelo e del fuoco, danni dovuti a un aumento non autorizzato della potenzialità dell'impianto, a difetti di funzionamento delle installazioni interne, ecc.).
2. Essi non devono apportare o far apportare modifiche al contatore.

Art. 60: Prescrizioni tecniche

1. Prima e dopo il contatore devono essere installate valvole d'interruzione. Devono inoltre essere rispettate le specifiche Direttive della SSIGA ed eventuali disposizioni interne dell'Azienda.
2. In caso di inosservanza si applica l'art. 35 cpv. 2.

Art. 61: Contestazioni

1. Qualora l'abbonato esprimesse dei dubbi sull'esattezza delle misurazioni può chiederne la verifica per iscritto. In tal caso il contatore sarà smontato dall'Azienda e sottoposto ad un controllo in una stazione di taratura ufficiale.
2. Nel caso in cui le indicazioni del contatore, sollecitato con il 10% della portata nominale, rimanessero nel limite di tolleranza del +/-5%, tutte le spese derivanti dalla richiesta sono a carico dell'abbonato, in particolare quelle di smontaggio e montaggio del contatore e quelle del controllo di taratura. Nel caso contrario le spese sono sopportate dall'Azienda, unitamente a quelle derivate dalla revisione dell'apparecchio.

Art. 62: Disfunzioni

1. Qualsiasi presunta anomalia o disfunzione del contatore deve essere tempestivamente annunciata all'Azienda.
2. Nel caso di cattivo funzionamento del contatore il consumo viene stabilito in base ai rilievi quelli del periodo corrispondente negli anni precedenti, di regola tre, tenuto conto di eventuali modifiche intervenute nel frattempo nell'impianto interno e nella sua utilizzazione.
3. Le disfunzioni accertate negli ultimi cinque anni dal loro annuncio implicano la correzione del conteggio relativo al consumo. Quelle verificatesi precedentemente non sono prese in considerazione.
4. Se l'inizio della disfunzione non può essere stabilito, la correzione si estende unicamente al periodo accertato di errata fatturazione.
5. L'abbonato non ha diritto alla riduzione del consumo registrato a seguito di perdite dovute a difetti delle installazioni interne o prelievi abusivi da parte di terzi.

Art. 63: Sotto-contatori

1. L'abbonato può posare dei sotto-contatori, sopportandone le spese d'acquisto, di posa e di manutenzione. Devono essere osservate le prescrizioni tecniche.
2. L'Azienda ha il diritto, ma non l'obbligo, di assumersi la lettura dei sotto-contatori.



CAPITOLO IX FINANZIAMENTO

Art. 64: Autonomia finanziaria

1. L'Azienda deve essere finanziariamente autosufficiente.
2. Il finanziamento dell'Azienda è assicurato da:
 - a. tasse di allacciamento;
 - b. tasse di utilizzazione;
 - c. fatturazione di forniture/servizi speciali;
 - d. sussidi ufficiali;
 - e. altre partecipazioni di terzi;
 - f. contributi di miglioria.
3. Le tasse di utilizzazione devono coprire le spese **correnti** d'esercizio (**costi** di manutenzione, **gli** interessi passivi, **e-gli** ammortamenti, **ecc.**); quelle di allacciamento vanno **in deduzione** a coprire dei costi **d'investimento** (realizzazione degli impianti e della rete di distribuzione).

Art. 65: Determinazione delle tasse

Il tariffario viene **annualmente** stabilito dal Municipio tramite Ordinanza, su proposta dell'Azienda, nel rispetto dei criteri definiti **dalle tabelle contenute** nel presente regolamento.

Art. 66: Spese per le condotte principali e di distribuzione

Le spese di posa di **queste delle** condotte **principali** vengono sopportate di regola dall'Azienda, riservata l'applicazione della Legge sui contributi di miglioria.

CAPITOLO X COSTI ALLACCIAMENTO

Art. 67: Allacciamento

1. I costi di realizzazione dell'allacciamento comprendono:
 - a. la tassa di allacciamento;
 - b. i costi di posa delle condotte;
 - c. le spese di collaudo.
2. Il debitore degli importi generati dai costi di realizzazione è il titolare dell'allacciamento.



Art. 68: Casistica e criteri di calcolo

1. Sono soggetti al pagamento di una tassa di allacciamento, intesa quale partecipazione ai costi di realizzazione degli impianti e della rete di distribuzione:
 - a. ogni nuovo allacciamento ad un immobile finora mai allacciato;
 - b. ogni ampliamento, ristrutturazione e riattamento di stabili o strutture preesistenti, già provvisti di un allacciamento. ~~(in tal caso viene imposto unicamente l'aumento di volumetria importo relativo all'ampliamento).~~
 - c. ogni allacciamento di fondo non edificato.
 - d. ogni allacciamento, anche a titolo provvisorio, di una rete di un altro ente pubblico (art 49 del presente regolamento).
2. La tassa di allacciamento per le casistiche a. e b. è calcolata una tantum in base al volume **reale SIA 404 416** del fabbricato allacciato; **per le altre casistiche è calcolata in base al diametro della condotta.**

Art. 69: Limiti minimi e massimi

~~L'importo delle tasse di allacciamento per ogni m³ di costruzione (come da norme SIA) è definito dal Municipio tramite Ordinanza nel rispetto dei seguenti limiti:~~

~~MINIMO franchi 1.00 ————— MASSIMO franchi 3.00 ————— (IVA non compresa)~~

~~Per gli ampliamenti, ristrutturazioni e riattamenti di stabili o strutture preesistenti, già allacciati alla condotta comunale, l'aumento di volumetria verrà assoggettata con gli stessi criteri di un nuovo allacciamento. La tassa verrà applicata alla differenza dell'aumento di volume del fabbricato allacciato.~~

~~Quando invece il nuovo allacciamento non dipende da una costruzione verrà applicata unicamente la tassa amministrativa, nel rispetto dei seguenti limiti:~~

~~MINIMO franchi 50.00 ————— MASSIMO franchi 200.00 ————— (IVA non compresa)~~

~~Per i casi in cui si è già provveduto al prelievo del contributo di miglioria per le condotte dell'acqua potabile ai sensi della Legge sui contributi di miglioria, viene applicata unicamente una tassa amministrativa proporzionale al potenziale consumo tra i seguenti limiti:~~

~~MINIMO franchi 100.00 ————— MASSIMO franchi 1'500.00 ————— (IVA non compresa)~~

L'importo delle tasse di allacciamento, **(IVA esclusa)**, è definito dal Municipio tramite Ordinanza nel rispetto dei seguenti limiti:

- **In base alla volumetria della costruzione allacciata¹**

¹ Per gli ampliamenti, ristrutturazioni e riattamenti di stabili o strutture preesistenti (art 68 cpv 1 b), è imposto unicamente l'aumento di volumetria realizzato con l'intervento edilizio.



2. Di principio, in caso di sostituzione di un allacciamento già esistente, i relativi costi sono interamente posti a carico dei titolari degli allacciamenti secondo le modalità di cui all'art. 70 e segg., fatta riserva per la tassa d'allacciamento che in questo caso non viene prelevata.

Art. 74: Costi della dorsale

1. I costi di realizzazione e di sostituzione della dorsale sono posti a carico dei singoli titolari allacciati proporzionalmente alla potenzialità di ogni allacciamento.
2. Nel caso di sostituzione integrale della dorsale per limitata capacità di trasporto (a seguito di nuovi allacciamenti o potenziamento di quelli esistenti), i relativi costi a carico dei titolari degli allacciamenti vengono calcolati in proporzione alla nuova ripartizione delle potenzialità di ogni singolo allacciamento.
3. Per i titolari già allacciati in precedenza viene dedotto il valore residuo dell'importo versato al momento della posa della dorsale da sostituire (contributo iniziale dedotto l'ammortamento). Il valore residuo è imputato a chi ha generato l'esigenza di sostituzione.

CAPITOLO XI	TASSE
--------------------	--------------

Art. 75: Tassa di utilizzazione

1. La fornitura di acqua è soggetta al pagamento di una tassa **annua, IVA esclusa**, composta come segue:
 - a. per il consumo rilevato tramite contatore, da una tassa base calcolata in funzione del **dato di portata permanente** Q3 (mc/h) del contatore e da una tassa di consumo, secondo le tabelle A e B; non viene applicata nessuna tassa di noleggio del contatore che rimane di proprietà dell'Azienda;
 - b. per il consumo temporaneo con prelievo da idranti, da una tassa di consumo e da una tassa forfetaria secondo le tabelle B e C;
 - c. per allacciamenti esistenti senza contatore, da una tassa forfetaria (vedi tabella D). :
2. Le tasse di cui al precedente cpv. sono definite dal Municipio tramite Ordinanza, nel rispetto dei limiti minimi e massimi **della seguente tabella delle tabelle citate**.
3. L'utilizzo da parte dei pompieri non è soggetto al prelievo di tasse.
4. ~~La tassa base annua per l'utilizzo di acqua a scopi agricoli viene prelevata a metà tariffa.~~

**Tabella A: Tassa base annua (IVA non compresa)**

La tassa base è determinata tra un minimo di Chf 15.00 e un massimo di Chf 60.00 per unità di portata permanente Q3 (mc/h) del contatore posato (vedi esempi tabella sottostante)
~~fissata annualmente tramite ordinanza e calcolato per ogni vano e/o appartamento indipendente (abitabile e/o agibile) di cui è composta la proprietà allacciata ritenuti i minimi della tabella seguente.~~

Ø del contatore (mm)	Portata nominale Qn (mc/h)³	Portata permanente Q3 (mc/h)	Unità	Minimo	Massimo
15	1.5	2.5	CHF/anno	37.50	150.00
20	2.5	4	CHF/anno	60.00	240.00
25	3.5	6.3	CHF/anno	94.50	378.00
32	6	10	CHF/anno	150.00	600.00
40	10	16	CHF/anno	240.00	960.00
50	14	25	CHF/anno	375.00	1'500.00

Per i contatori con diametri superiori a 50 mm o di tipo speciale, la tassa base sarà definita sulla base del relativo Q3 percentualmente a quest'ultimo, in base al diametro del contatore.

~~Per la tassa base è comunque~~ Ritenuto un minimo per ogni vano e/o appartamento indipendente di cui è composta la proprietà allacciata, tra un minimo di CHF 20.00 e un massimo di CHF 60.00, ~~viene fissate annualmente tramite ordinanza.~~

Esempio tassa base per una casa da 4 appartamenti/vani indipendenti con contatore del diametro di 20mm e tasse minime: - portata nominale = CHF 60.- ; - appartamento/vano indipendente = CHF 20.-.

La tassa base dovuta ammonterà a CHF 80.-, determinata dal valore minimo per appartamento/vano indipendente (CHF 20.- x 4) che risulta superiore alla tassa in base alla portata nominale del contatore CHF 60.-.

Se invece la casa avesse solo 2 appartamenti/vani indipendenti la tassa base dovuta ammonterebbe a CHF 60.- (in base alla portata nominale) che risulta superiore al calcolo minimo per appartamento/vano dipendente (CHF 20.- x 2) di CHF 40.-.

Tabella B: Tassa di consumo, consumo misurato tramite contatore (IVA non compresa)

Tipo di acqua	Distribuzione	Unità	Minimo	Massimo
Acqua potabile	All'utenza A rivenditori	CHF/m ³	0.60 0.50	1.90 1.80
Acqua greggia	All'utenza	CHF/m ³	0.50	1.80

³ I più recenti contatori indicano la portata volumetrica secondo MID (Measurement Instruments Directive) denominata "portata permanente Q3", in sostituzione del precedente dato di "portata nominale (Qn)". ~~La vecchia portata nominale (Qn) è sostituita dalla portata permanente Q3.~~



Acqua-potabile	A-rivenditori	CHF/m ³	0.50	1.80
----------------	---------------	--------------------	------	------

Tabella C: Tassa forfetaria per punto di prelievo (IVA non compresa)

Tipo di fornitura	Calcolo	Unità	Minimo	Massimo
Temporanea con prelievo da idranti	Tassa base	CHF	200.00	400.00
	Tassa di utilizzo	CHF/giorno (a partire dal settimo giorno, per ogni giorno successivo)	10.00	50.00
	Tassa di consumo	CHF/m ³	0.60	1.90

Tabella D: Tassa forfetaria in assenza di contatore (IVA non compresa)

Tipo di fornitura	Tipo di acqua	Unità	Minimo	Massimo	Osservazione
In base al numero di rubinetti	Acqua-potabile	CHF/rubinetto/anno	220.00 15.00	480.00 30.00	Primo-rubinetto Ogni-successivo-rubinetto
In base all'allacciamento	Acqua greggia	CHF/anno	50.00	200.00	Per allacciamento
Fornitura a deflusso illimitato dalle fontane Calcolo sulla portata effettiva	Acqua potabile e/o greggia	CHF/m ³	0.05	0.15	Contributo annuo a carico del Comune

**Art. 76: Contributo di solidarietà**

1. L'Azienda può prelevare un contributo di solidarietà per l'accesso all'acqua potabile nel mondo **tra un minimo di 1 cts/m³ e un massimo di 3 cts/ m³ dell'acqua fatturata all'utenza.**
2. L'Azienda, con il preventivo accordo del Municipio sulla specifica destinazione, utilizza i fondi raccolti per sostenere progetti riconosciuti tesi a favorire nel mondo l'accesso all'acqua potabile.

Art. 77: Fatturazione e acconti per costi di fornitura

1. I costi di fornitura vengono fatturati all'abbonato ad intervalli regolari fissati dall'Azienda.
2. L'Azienda **può** richiedere, tra una lettura e l'altra, acconti calcolati **in una giustificata percentuale rispetto alla precedente fattura a conguaglio secondo il probabile consumo.**
3. Le fatture devono essere pagate entro i termini indicati sulle stesse.
4. Per ogni mutazione d'abbonamento (nuova richiesta, trasloco o disdetta definitiva) vengono addebitati i seguenti importi a titolo di spese di intervento e amministrative (IVA non compresa):

Descrizione	Unità	Minimo	Massimo
Con preavviso scritto di almeno 5 giorni lavorativi	CHF	30.00	50.00
Per intervento richiesto con preavviso inferiore ai 5 giorni lavorativi	CHF	100.00	150.00

5. Eventuali spese di ricerca documentazione e di riproduzione saranno fatturate in base a quanto previsto dal Regolamento della legge sull'informazione e sulla trasparenza dello Stato (RLIT).

Art. 78: Incasso ed esecuzione

1. **Per la procedura d'incasso di quanto previsto dal presente Regolamento fanno stato i termini del Regolamento comunale sulla procedura di riscossione dei crediti del Comune e delle Aziende municipalizzate di Arbedo-Castione. L'Azienda indirizza all'abbonato in ritardo con il pagamento un sollecito scritto, intimandogli un nuovo termine di pagamento e addebitandogli le relative spese.**
2. L'Azienda ha il diritto di limitare o sospendere la fornitura di acqua in seguito al mancato pagamento degli importi scoperti. È garantita un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.
3. Nel caso di un abbonato moroso che per ragioni diverse si è reso responsabile di una perdita finanziaria per l'Azienda è possibile condizionare il ripristino della fornitura al pagamento degli importi scoperti arretrati e/o al versamento di una cauzione.

**Art. 79: Spese amministrative e altre prestazioni**

1. Le prestazioni svolte dall'Azienda a favore di terzi richiedenti, ~~per il tramite dei dipendenti comunali, gli saranno sono fatturate al richiedente nella seguente misura~~ sulla base dei valori determinati annualmente dal Comune tramite ordinanza, per analoghe fattispecie (IVA non compresa):

Dipendente / attrezzatura	Unità	Minimo	Massimo
Tecnico	CHF/ora	60.00	140.00
Operaio-qualificato	CHF/ora	50.00	100.00
Operaio-non-qualificato	CHF/ora	40.00	80.00
Segretariato	CHF/ora	40.00	80.00
Veicolo comunale	CHF/km Tassa minima	1.00 20.00	5.00 50.00
Costi di trasporto forfettari per singolo intervento	CHF	50.00	100.00

2. ~~La fornitura di materiale avviene conformemente ai prezzi di listino in vigore, avuto altresì riguardo dei costi di trasporto in cantiere ed eventuali altri costi derivanti.~~

CAPITOLO XII CAUZIONI**Art. 80: In generale**

1. L'Azienda può richiedere all'abbonato il versamento di una cauzione.
2. Sono tenuti al versamento di una cauzione **in particolare** tutte le persone giuridiche, le ditte individuali ed i liberi professionisti.
3. Devono inoltre versare una cauzione:



- a. gli abbonati domiciliati fuori dal Cantone Ticino;
- b. gli abbonati notoriamente insolubili, sulla cui solvibilità sussistono dubbi o che rappresentano un rischio di perdita per l'Azienda;
- c. gli abbonati in **ripetuto** ritardo nei pagamenti delle fatture dell'Azienda;
- d. gli abbonati stranieri senza permesso di domicilio in Ticino.

Art. 81: Deroghe

L'azienda può rinunciare alla richiesta di cauzione **quando il rischio di perdita è minimo**.

Art. 82: Importo e genere della cauzione

1. La cauzione corrisponde di regola all'importo del presumibile **dovuto, per anno civile, per tipologia di tributo fissato dal presente regolamento consumo semestrale dell'abbonato**.
2. La cauzione può essere prestata sotto forma di deposito in contanti **(che però non frutta interessi)** o di fidejussione solidale di una banca sottoposta alla Legge federale sulle banche.

Art. 83: Inadempienza

1. L'Azienda può rifiutare o sospendere l'erogazione di acqua agli abbonati che rifiutano di depositare la cauzione richiesta, oppure se la cauzione non viene prestata entro il termine stabilito.
2. È garantita un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.

Art. 84: Restituzione

1. Le cauzioni sono restituite con la cessazione del contratto di abbonamento, a condizione che non vi siano fatture scoperte.
2. L'Azienda, su richiesta dell'abbonato, può restituire la cauzione prima della fine del contratto di abbonamento, se sussistono fondati motivi e unicamente alle persone fisiche.

Art. 85: Acquisizione cauzioni

1. Le cauzioni non rimosse vengono acquisite dall'Azienda dopo dieci anni dalla cessazione del contratto di abbonamento.
2. Decorso tale termine, l'Azienda provvede a restituire la cauzione, previa deduzione di eventuali scoperti, qualora vengano presentati documenti validi e ufficiali atti a comprovare l'avvenuto deposito e la legittimazione a richiedere la restituzione (es. certificati ereditari).
3. **~~Al momento della restituzione delle cauzioni versate in contanti, l'Azienda corrisponde un interesse pari a quello praticato da Banca Stato per conti di risparmio.~~**



CAPITOLO XIII CONTRAVVENZIONI, CONTESTAZIONI E PROCEDURE

Art. 86: Contravvenzioni

1. Le infrazioni al presente Regolamento e alle disposizioni di applicazione sono punite con la multa, emanata dal Municipio, su segnalazione dell'Azienda, fino ad un importo di CHF 10'000.00, conformemente all'Art. 145 della Legge Organica Comunale e/o altre norme in concreto superiori applicabili in materia.
2. Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso ~~al Consiglio di Stato~~ nei modi e nei termini previsti dalla legislazione di riferimento vigente ~~dalle norme della LOC e della LPamm, riservate le norme speciali.~~
3. L'Azienda, nei casi di infrazione accertata, può prelevare le spese amministrative e di intervento causate dal contravventore. In caso di contestazione delle fatture dell'Azienda per prestazioni speciali sono competenza dei tribunali civili ordinari.

Art. 87: Contestazioni e procedure

1. Le contestazioni contro le decisioni dell'Azienda devono essere notificate all'Azienda entro il termine di trenta giorni.
2. Contro la presa di posizione dell'Azienda è data facoltà di reclamo scritto al Municipio entro quindici giorni dalla sua notifica.
3. Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di reclamo ~~al Consiglio di Stato nei modi e nei termini previsti dalla legislazione di riferimento vigente LOC nei modi e nei termini previsti dagli art. 40 e segg. Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici.~~
4. Resta riservato il giudizio della SSIGA per le contestazioni di ordine tecnico, e del Laboratorio cantonale per le contestazioni di sua competenza.

CAPITOLO XIV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 88: Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore al momento dell'approvazione del Consiglio di Stato.

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati il Regolamento azienda comunale acqua potabile approvato dal Consiglio comunale il 5.12.1983, dal dipartimento dell'interno il 4 giugno 1984, aggiornato con ratifica del Dipartimento Istruzioni il 14 febbraio 2001, e ogni altra disposizione comunale in contrasto con esso.